

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 596-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e del
Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, firmati a
Bruxelles il 24 luglio 1984

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
di concerto col **Ministro dell'Interno**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro dei Lavori Pubblici**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame riguarda l'autorizzazione di due Protocolli firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984: uno sui privilegi, l'altro sulle immunità della Fondazione europea di Parigi.

Tale Fondazione trae vita dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 marzo 1982 tra i Ministri degli esteri della Comunità. Scopo della Fondazione è di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunità, di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale comune e di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea.

Gli Stati firmatari stesero, insieme con l'accordo istitutivo, una Dichiarazione, impegnandosi a negoziare il regime che accordasse privilegi e immunità alla Fondazione, ai suoi membri e al suo personale, sulla base delle esigenze, scopi e caratteri della Fondazione stessa. Tale regime è stato poi fissato nei due Protocolli di Bruxelles del 24 luglio 1984.

Detti Protocolli stabiliscono a favore della Fondazione i privilegi tradizionali nella materia. Cioè: immunità dalla giurisdizione, inviolabilità degli edifici e degli archivi, libertà da provvedimenti coercitivi, regime speciale in materia valutaria, libertà di comunicazione informazione e pubblicazione, esenzione da imposte dirette, indirette e doganali. A favore dei membri del Consiglio della Fondazione e del suo personale sono stabiliti: immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, facilitazioni in materia d'ingresso e soggiorno, agevolazioni valutarie, diritto d'importazione di oggetti quando i funzionari entrano in servizio nel Paese interessato.

Ma queste gamme di privilegi e di immunità sono state volutamente contenute a un livello minimo rispetto alle soluzioni che si praticano di solito nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Così il primo Protocollo stabilisce che i beni e averi della Fondazione sono soggetti a espropriazioni, sia pure contro adeguati indennizzi e in modo che non ne derivino intralci all'esercizio delle funzioni della Fondazione. Inoltre, gli stipendi, emolumenti e indennità del personale sono esentati dalle imposte sul reddito, ma gli Stati tengono conto di tali entrate per il calcolo delle imposte sui redditi provenienti da altre fonti.

Il secondo Protocollo, poi, accorda immunità dalla giurisdizione e da atti esecutivi sia alla Fondazione sia al personale. Sono fatte salve però le ipotesi di azione civile per danni a terzi da circolazione di autoveicoli e per infrazioni alle norme su tale circolazione. Devono essere garantite la buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, sicurezza e sanità pubblica.

La Commissione affari esteri raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge in oggetto perchè i Protocolli di cui esso prevede la ratifica stabiliscono una serie equilibrata di privilegi e immunità che consentono di far funzionare la Fondazione culturale di Parigi per la Comunità, ma nello stesso tempo salvaguardano il rispetto dei principi fissati dalla legge civile e penale nei confronti della organizzazione internazionale.

GEROSA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore, GUIZZI)

10 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore, AZZARÀ)

24 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del primo Protocollo e dall'articolo 11 del secondo Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.